



Engineering & Construction



Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384
Azienda con Sistema di Gestione Controllato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

GRE CODE

GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.146.00

PAGE

1 di/of 25

TITLE: Risposta tecnica a osservazioni Provincia e Comuni

AVAILABLE LANGUAGE: ITA

RISPOSTA TECNICA ALLE NOTE PERVENUTE DALLA PROVINCIA DI LECCE E DAI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE SALICE SALENTINO-VEGLIE

File: GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.146.00 Risposta tecnica a osservazioni Provincia e Comuni.docx

00	16 / 11 / 21	Emissione	BFP	BFP	BFP
			Carella	Miglionico	Biscotti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

GRE VALIDATION

EGP	Tedeschi	Tamma
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION									
	GRE	EEC	R	7	3	I	T	W	1	5	0	0	0	0	0	1	4	6	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

RISPOSTA OSSERVAZIONI prot. MATTM n. 00043078 del 26/04/2021 del Comune di Salice Salentino pubblicate sul portale istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica

In via preliminare, nell'attesa di effettuare ulteriori approfondimenti, si rileva che lo strato delle conoscenze e delle rispettive norme e tutele contenute nella strumentazione urbanistica locale vigente risulta datato e non aggiornato all'effettivo stato del territorio. In particolare, si evidenzia che l'area oggetto di intervento presenta un esteso e delicato sistema idrologico, costituito da canali e inghiottitoi (naturali e artificiali) per i quali dovrebbero essere previste specifiche indagini al fine di individuare le giuste forme di pianificazione del territorio.

RISPOSTA

La valutazione delle forme del territorio e del sistema idrologico del territorio interessato dal progetto, è stata ampiamente condotta nei seguenti elaborati di progetto:

- GRE.EEC.R.25.IT.W.15000.00.031.00 RELAZIONE IDROLOGICA
- GRE.EEC.R.25.IT.W.15000.00.032.00 RELAZIONE IDRAULICA
- GRE.EEC.D.25.IT.W.15000.00.060.01 LETTURA DEL PPTR – STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA - Analisi delle Componenti Geomorfologiche
- GRE.EEC.D.25.IT.W.15000.00.075.01 STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA

Ad integrazione si trasmette il seguente elaborato grafico:

- GRE.EEC.D.25.IT.W.15000.00.148.00 SISTEMA IDROLOGICO

Dall'analisi degli elaborati si evince che il sistema di cavidotti interrati interferisce con numerosi canali per i quali dovrebbero essere elaborate le modalità di realizzazione specifiche per ogni attraversamento o affiancamento in maniera puntuale. In particolare gli aerogeneratori SV03 e SV06 si collocano in adiacenza all'area di rispetto dell'UCP - Reticolo idrografico di connessione delle RER (NTA PPTR) e, preso atto del sistema di fondazione previsto, risulta necessaria uno studio e una progettazione specifica che valuti le potenziali interferenze tra il corpo rigido con le palificazioni proposte e i corpi idrici ad alto valore idrogeologico e paesaggistico.

RISPOSTA

Lo studio di compatibilità idrologica (GRE.EEC.R.25.IT.W.15000.00.031.00 RELAZIONE IDROLOGICA e idraulica (GRE.EEC.R.25.IT.W.15000.00.032.01 RELAZIONE IDRAULICA) ha dimostrato la compatibilità tra il parco eolico in progetto e le componenti idrologiche del territorio, anche in riferimento alle turbine SV03 e SV06.

In riferimento, invece, alla progettazione di dettaglio della fondazione degli aerogeneratori, si rimanda lo studio specifico alla fase esecutiva, necessitando, tale tipo di progettazione, di indagini puntuali che al momento non è possibile eseguire in quanto non si dispone dell'accesso alle aree.

In merito al rapporto tra l'intervento proposto e il patrimonio storico-architettonico presente nel contesto, si rileva che l'analisi dei manufatti presenti e quella del rapporto con la strumentazione urbanistica vigente risulta carente della individuazione dei manufatti storici ricadenti in Zona Omogenea di tipo Ae, normati dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG Vigente all'art. 34.3 "Nuclei ed edifici antichi di interesse storico, artistico ed ambientale". Si chiede di rappresentare tali beni e di fornire approfondimenti degli eventuali impatti significativi e delle misure di mitigazione.

RISPOSTA

I manufatti storici ricadenti in Zona Omogenea di tipo Ae sono rappresentati nel foglio 2 dell'elaborato grafico "GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.088.01 CARTA DI INQUADRAMENTO SU STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE", che come base cartografica riporta lo stralcio delle

tavole 1a e 1b "Adeguamento del PRG al PUTT/p – Perimetrazioni ATD" del Comune di Salice Salentino.

Come si evince dall'elaborato su menzionato, l'unico manufatto storico ricadente in Zona Omogenea di tipo Ae è collocato a sud della turbina SV01 a circa 980 m da essa, distanza che supera di gran lunga quella minima prevista dalla normativa (pari a 200 m rispetto alle unità abitative come da D.M. 10/09/2010; si precisa che per tali tipi di manufatti le NTA del PRG di Salice Salentino non riportano una distanza minima) ed il valore della gittata massima (pari a 210 m), e che garantisce, quindi, un buon livello di sicurezza ed una scarsa visibilità.

In particolare, l'aerogeneratore SV08 interferisce con un sistema di manufatti e beni che, seppur esterni all'area di possibile impatto in caso di rottura, risultano presenti nelle immediate vicinanze.

Dall'analisi della strumentazione urbanistica locale, il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, a differenza di quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi, si può evincere che l'aerogeneratore SV08 è posizionato in adiacenza a:

- N. 3 Masserie segnalate sottoposte ai sensi delle NTA del PRG a parere della competente Soprintendenza MIBACT (Masseria Casili, Masseria Filippi, Masseria Castello Monaci);
- Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo "C" normato dall'adeguamento al PUTT/P del PRG;
- Ambito Territoriale Distinto (ATD) - Azienda Faunistica Venatoria "Li Monaci" normato dall'adeguamento al PUTT/P del PRG;
- vasta area tipizzata come E2p – vincolo paesaggistico (corrispondente a un bosco di ampie dimensioni).

RISPOSTA

In risposta alla osservazione su riportata si trasmette elaborato grafico "GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.145.00 DETTAGLIO INQUADRAMENTO SV08 RISPETTO ALLO STRUMENTO URBANISTICO DI SALICE" nella quale sono riportati:

- Le tre Masserie Casili, Filippi e Castello Monaci
- L'Ambito Territoriale Esteso di tipo C "distinguibile"
- L'Ambito Territoriale Distinto di tipo D "relativo"

Come si evince dalla tavola su menzionata la turbina SV08 disterà:

- Circa 670 m dalla Masseria Casili
- Circa 1030 m dalla Masseria Filippi
- Circa 1530 m dalla Masseria Castello Monaci, che si ribadisce essere l'unica Segnalazione Architettonica
- Circa 265 m dall'ATE C, coincidente con l'ATD Azienda Faunistica Venatoria Li Monaci
- Circa 905 m dall'area

Il fotoinserimento V20 (cfr. GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.073.01 FOTOINSERIMENTI) è stato realizzato lungo la SP 107 in prossimità delle tre masserie summenzionate, verso il parco eolico di progetto; la fotosimulazione dimostra che, nonostante relativa vicinanza con le segnalazioni architettoniche, delle 14 turbine costituenti l'impianto di progetto, ne saranno visibili solo 3 completamente ed una parzialmente, in quanto tutte le altre saranno mascherate dall'esistente vegetazione.

Queste ultime componenti sono di tipo a) siti interessati da beni storico culturali e individuate come Masseria Castello Monaci, Masseria Casili e Masseria Filippi.

Tale sistema di componenti paesaggistiche e di manufatti storico-culturali descritto, si colloca nel tessuto agricolo come realtà produttiva in parte già avviata e in parte potenzialmente attivabile.

In particolare Masseria Castello Monaci, assieme al bosco adiacente, risulta essere una attività agricola vitivinicola e turistico-ricettiva, ad alto valore economico e simbolico e costituisce uno dei brand agricolo-produttivi di pregio del territorio anche a livello internazionale.

Risulta evidente, dunque, che la collocazione dell'aerogeneratore SV08, configge in modo particolare sia con le già esistenti attività produttive, sia con i potenziali sviluppi economico-produttivi dell'area descritta.

Si chiede pertanto una diversa collocazione dell'aerogeneratore SV08 o, in alternativa, una diversa soluzione progettuale che porti alla salvaguardia del quadro territoriale descritto, contemplando anche l'alternativa zero.

RISPOSTA

Gli aerogeneratori costituenti il parco eolico di progetto occupano prevalentemente aree destinate a seminativi, e solo in punti destinate a seminativi arborati, colture legnose e incolti. In particolare la turbina SV08 è interamente posizionata in un'area destinata a seminativo, sia per quanto attiene le opere permanenti che per quanto attiene quelle temporanee.

Le attività agricole vitivinicola e turistico-ricettiva della Masseria Castello Monaci, non saranno intaccate dalla presenza della turbina SV08 data l'elevata distanza, di oltre 1,5 km, tra i due elementi.

In merito alle valutazioni degli impatti percettivi, si evidenzia che attualmente nella stessa area d'intervento insiste un altro progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica in fase di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "ID VIP 5656" costituito da n. 7 aerogeneratori di taglia simile. Si chiede di valutare la cumulatività degli impatti anche con tale progetto al fine di evitare il potenziale "effetto selva".

A questo proposito si rileva che la verifica alle Linee Guida del PPTR presente nella Relazione Paesaggistica, risulta particolarmente scarsa di contenuti e non in linea con gli obiettivi specifici descritti, che prevedono per quest'area impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia per auto consumo.

Inoltre, l'elaborato "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – fotoinserimenti" sembrerebbe non restituire realisticamente la situazione post-operam, in quanto i punti di scatto riferibili a situazioni a campo aperto o visuali dagli edifici dei centri urbani sono solo parzialmente rappresentati.

RISPOSTA

In riferimento all' "effetto selva", la valutazione della cumulabilità dell'impatto è stata condotta nel rispetto di quanto indicato nella D.D. n. 162/2014 della Regione Puglia "Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER", che, al punto 2 dell'Allegato in essa contenuto, definisce il dominio di valutazione nel seguente modo:

"Il Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli insistenti, cumulativamente, a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione ... è definito da opportuni sottosistemi di tre famiglie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito FER): A, B ed S.

...

- *Tra gli impianti FER in A, compresi tra la soglia di A.U. e quella di Verifica di Assoggettabilità VIA, si ritengono ricadenti nel dominio quelli già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio;*
- *Tra gli impianti FER in B, sottoposti all'obbligo di Verifica di Assoggettabilità VIA o a VIA, sono ricadenti nel dominio quelli provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);*
- *Tra gli impianti FER in S (sottosoglia rispetto all'A.U.), appartengono al dominio quelli per i quali risultano già iniziati i lavori di realizzazione."*

Si ritiene, pertanto, che l'effetto cumulativo sia da valutare in rapporto alla situazione attuale, ossia esistente, a cui vanno aggiunti gli impianti con AU rilasciata o VIA positiva, per i quali si può ritenere che il procedimento di valutazione e/o autorizzazione sia in fase avanzata. Conseguentemente, anche i fotoinserimenti sono stati redatti considerando, oltre all'impianto in valutazione, quelli esistenti e quelli con AU ottenuta o VIA positiva.

Infine, le fasi di rimozione dell'impianto prevedono lo smantellamento della parte superiore della fondazione per circa mt.1,00 di profondità dal piano campagna in confronto ad una fondazione realizzata per una profondità di mt.3,20 con aggiunta di palificazioni di circa mt.20,00. Si chiede che sia previsto un piano per la rimozione delle intere opere in calcestruzzo armato insistenti nel suolo e specifiche opere di ripristino paesaggistico e ambientale, sia del terreno agricolo, sia della viabilità interessati dall'intervento.

RISPOSTA

Le scelte progettuali relativamente alla dismissione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori seguono quanto riportato al punto 9 dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010: "... Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- *annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m; ...*".

Si procederà, pertanto, alla rimozione del materiale inerte della piazzola ed alla demolizione della parte superiore del plinto di fondazione fino alla quota -1,00 dal piano campagna, come richiesto.

RISPOSTA OSSERVAZIONI prot. MATTM n. 0043793 del 27/04/2021 della Provincia di Lecce pubblicate sul portale istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica

- o Le aree interessate non corrispondono ad aree marginali, in progressivo abbandono, insignificanti da un punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico, viceversa il parco eolico va a localizzarsi in un contesto profondamente interessato dalle pratiche agricole. È un'area a forte connotazione rurale, priva di tracce di consistente trasformazione o di consumo intensivo di suolo, caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, è una campagna con un paesaggio rurale di grande interesse, quale in particolare quello dei vigneti da vino alternati agli estesi seminativi. I territori dei comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, costituiscono la zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese. Da Veglie passa anche la strada del Vino "Vigna del Sole" del "Salice D.O.C." (il cui territorio di produzione si allarga, appunto, ai comuni di Salice Salentino, Veglie, Campi Salentina, S. Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Guagnano).

RISPOSTA

Le aree interessate dal parco eolico di progetto sono classificate secondo la carta dell'uso del suolo come seminativi, e solo in alcuni punti come a seminativi arborati, colture legnose e incolti.

Non vi è traccia, in dette aree, di produzioni agricole di pregio, siano esse oliveti o vigneti, pertanto l'impianto eolico in progetto non comprometterà la produzione di colture con riconoscimento DOC, DOP e IGP.

Il territorio nel quale si inserirà l'impianto eolico in progetto risulta, inoltre, già antropizzato in quanto servito da una rete stradale provinciale abbastanza fitta, nei pressi della quale si collocano le turbine.

- o Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia definisce "la campagna profonda" come lo spazio agricolo aperto che non ha contatto diretto con la città e neppure con gli spazi agricoli periurbani, superfici pianeggianti dai lunghi orizzonti sullo spazio rurale con una vista a perdita d'occhio dei paesaggi agricoli. Il PPTR riconosce "la coltura del vigneto come caratteristica predominante del territorio rurale che si estende tra la prima e la seconda corona dei centri urbani intorno a Lecce." Vigneto, alternato a colture seminative, come intorno ai centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano, Veglie, Leverano e Copertino sono ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del Tavoliere Salentino.

RISPOSTA

La caratterizzazione territoriale definita dal PPTR è una classificazione di larga scala, fatta a livello di area vasta.

Seppur i centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano, Veglie, Leverano e Copertino siano ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del Tavoliere Salentino, le aree in cui ricadono le opere sono classificate secondo la carta dell'uso del suolo come seminativi, e solo in alcuni punti come a seminativi arborati, colture legnose e incolti.

Il progetto, quindi, non interferirà con le colture vitivinicole presenti nella zona.

- o Intorno all'area, entro cui è prevista la localizzazione del parco eolico, sono presenti diffuse componenti storico-culturali, che segnano significativamente questo territorio e la sua storica vocazione agricola. Manufatti della riforma agraria, ora in gran parte ristrutturati, rappresentano luoghi della storia, della produzione e dell'accoglienza. Una ricettività diffusa, articolata e attiva, faticosamente conquistata nel corso degli anni a fronte di luoghi più notoriamente turistici del Salento. Sostenere che le pale eoliche non interagiscono con queste strutture solo perché non vi ricadono fisicamente a ridosso, non significa che l'ipotetica presenza del parco non deturpi significativamente il fascino di tali luoghi.

RISPOSTA

Le componenti storico-culturali presenti nei dintorni del parcoleolico di progetto sono state ampiamente analizzate nei seguenti elaborati di dettaglio:

- GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.062.01 LETTURA DEL PPTR – STRUTTURA ANTROPICA E STORICO -CULTURALE - Analisi delle Componenti Culturali e Insediative e delle Componenti dei Valori Percettivi
- GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.072.01 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico nella Zona di Visibilità Teorica dei 20 km (ZVT) e delle reti infrastrutturali
- GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.073.01 Fotoinserimenti
- GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.088.01 Carta di inquadramento su strumento urbanistico comunale (PRG/PUG)

Le opere costituenti il progetto non interferiranno in alcun modo che le componenti tutelate identificate negli elaborati su menzionati; la componente storico-culturale più vicina all'impianto sarà la Masseria Casili che disterà dalla turbina SV08 circa 670 m.

In particolare, il fotoinserimento redatto dal punto di scatto V20 ha dimostrato che nonostante la vicinanza con alcune segnalazioni architettoniche, delle 14 turbine costituenti l'impianto di progetto, ne saranno visibili solo 3 completamente ed una parzialmente, in quanto tutte le altre saranno mascherate dall'esistente vegetazione.

CONTRASTO CON LE DIRETTIVE EUROPEE IN TEMA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Gli attuali indirizzi dell'Unione Europea in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, recepiti o da recepire nelle normative nazionali, prendono atto dei profondi mutamenti dei sistemi energetici avvenuti negli ultimi anni. Si sta affermando generalmente un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia, antitetico rispetto a quello accentrato e oligopolistico, strettamente legato all'utilizzo delle fonti fossili, che ha prevalso in passato. Questa conversione in atto, molto significativa per l'ampiezza degli scenari in gioco, riguarda la taglia degli impianti, la loro localizzazione, la modalità di utilizzo dell'energia prodotta, il ruolo del consumatore di energia chiamato a diventare anche produttore (*prosumer*), nonché i processi decisionali che determinano tali insediamenti. La UE punta ora con decisione, sia pure con la adeguata gradualità, sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di piccola e media taglia localizzati presso le utenze, grazie alla disponibilità diffusa delle fonti rinnovabili ed alla maturità delle tecnologie che ne consentono l'utilizzo.

Questo processo ha origine, oltre che in svariati fattori socio-economici ed ambientali, in elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo. Inoltre impellenti emergenze legate al consumo di suolo spingono decisori politici e operatori a privilegiare nella collocazione degli impianti le superfici edificate esistenti o marginali, evitando di sottrarre ulteriori superfici agricole.

Massicci insediamenti eolici industriali si porrebbero in netto contrasto con tali indirizzi comunitari e ostacolerebbero la conversione del sistema energetico pugliese verso la generazione diffusa, i cui benefici sono riconosciuti formalmente dalla Direttiva UE 2018/2001 ¹dell'11.12.2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (premessa, Par. 65):

“È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2018 L 328/91).

RISPOSTA

La Direttiva UE 2018/2001 dell'11/12/2018 stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione Europea per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Si tratta, quindi, di una direttiva europea di carattere generale che detta indirizzi per gli Stati Membri volti all'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di produzione di energia finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica *“di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030”*.

La Direttiva UE 2018/2001, inoltre, tende a favorire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili promuovendo il passaggio alla produzione energetica decentrata.

DIFFORMITA' DAL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC) ²

Questo importante documento di programmazione, strumento fondamentale di attuazione delle politiche europee, definisce le *“politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell'ambito del Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima”*. Esso prevede al 2030 un contributo delle fonti rinnovabili del 30% sui consumi finali lordi di energia, con *“impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse, in linea con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo”*;

In questa prospettiva il Piano riporta in vari passaggi l'indirizzo di privilegiare le produzioni diffuse, di evitare ulteriore consumo di suolo, in particolare agricolo, e privilegiare la realizzazione di impianti su aree idonee:

“Gli obiettivi generali perseguiti dall'Italia sono sostanzialmente ... (omissis):

b) mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile ...”;

c) favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili” (pag. 6).

“L'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering sull'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità su siti già conosciuti ed utilizzati, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo di suolo” (pag. 56).

“Riguardo alle rinnovabili, l’Italia intende promuoverne l’ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti, se possibile superando l’obiettivo del 30%, che comunque è da assumere come contributo che si fornisce per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario. A questo scopo, si utilizzeranno strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria. Per il settore elettrico, si intende, anche in vista dell’elettrificazione dei consumi, fare ampio uso di superfici edificate o comunque già utilizzate, valorizzando le diverse forme di autoconsumo, anche con generazione e accumuli distribuiti” (pag. 7).

“In particolare per i grandi impianti da fonte eolica, si stimoleranno gli operatori affinché procedano ad attente valutazioni preliminari con le comunità ed economie locali, dando inoltre adeguata priorità a potenziamento e rinnovamento degli impianti obsoleti” (pag. 126).

In tal senso il PNIEC prevede tra l’altro *“l’individuazione di aree a vocazione energetica in quanto non destinabili ad altri usi, e comunque con un approccio di contenimento del consumo di suolo.”*

L’individuazione di queste aree è *“finalizzata anche allo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e sistemi di accumulo, con procedure autorizzative rese più semplici e veloci, proprio grazie alla preventiva condivisione di superfici ed aree”* (pag. 101).

Ciò costituisce un indubbio salto di qualità rispetto alle Linee Guida nazionali (D.M. 10.09.2010) che a quelle regionali (Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010), basate, con un approccio di programmazione riduttivo, su un semplice elenco di “aree inidonee”.

E’ evidente il contrasto del progetto, basato su generatori accentrati e di grande taglia, connesso con ulteriori impatti e consumi di suolo, con gli obiettivi del PNIEC.

RISPOSTA

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) si pone come obiettivo la trasformazione dell’economia nella quale anche e soprattutto mediante un uso più razionale ed equo delle risorse naturali.

Primo tra gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia attraverso il PNIEC è *“accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050 e integrando la variabile ambiente nelle altre politiche pubbliche”* (cfr. par. 6 del PNIEC).

Il graduale abbandono del carbone sarà effettuato a favore di un mix elettrico basato su una quota sempre più crescente di energia prodotta da fonti rinnovabili, ed una parte residua di energia prodotta dal gas.

Le misure che l’Italia intende adottare al fine del conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’UE per il 2030 sono finalizzate a sostenere la realizzazione di nuovi impianti, unitamente al potenziamento di quelli esistenti.

Il PNIEC, lì dove l’adozione dell’autoconsumo risulta tecnicamente difficile, raccomanda la promozione della comunità di energia rinnovabile con lo scopo sia di sostenere le economie dei piccoli Comuni, ma anche di svolgere una importante funzione in termini di consenso locale per l’autorizzazione e la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture (cfr. par. 3.1.2 del PNIEC).

DIFFORMITA’ DALL’ART. 4, COMMA F, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239

La proposta è in contrasto con la norma citata, che prevede (art. 1, comma 4 f) un *“adeguato equilibrio territoriale delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di*

riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Da notare che la dicitura "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", inserita inizialmente nella norma, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza del 14.10.2005 n. 383, a conferma che l'esigenza di un "adeguato equilibrio territoriale" vale anche per tali fonti.

Nel caso in oggetto, fermo restando che trattasi di impianti e infrastrutture "ad elevato impatto territoriale", una paventata attuazione del progetto non solo contrasterebbe con la necessità di attuare "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale", ma aggraverebbe ancor di più gli squilibri esistenti, rendendo di ancor più difficile attuazione tali opere di compensazione.


Gli squilibri in atto emergono chiaramente dagli ultimi dati disponibili. La Regione Puglia dispone di una produzione elettrica totale lorda di 30.162 GWh. Il contributo alla produzione elettrica nazionale, pari a 293.853 GWh lordi, è pari all' 10,2%. D'altro canto i consumi pugliesi sono ammontati nello stesso anno a 18.410 GWh, a fronte di 319.622 GWh a livello nazionale, pari quindi al 5,7%. L'esubero di produzione rispetto ai consumi in Puglia è del 56,4% (FIGURA 1). In altre parole, la Puglia contribuisce per un ventesimo circa ai consumi elettrici nazionali, mentre conta su una produzione pari a un decimo del totale.

FIGURA 1 - ESUBERO DI PRODUZIONE ELETTRICA IN PUGLIA

Da Terna spa, Elettricità nelle regioni, 2019

Energia richiesta in Puglia GWh 18.410,8

Supero della produzione rispetto alla richiesta GWh +10.377,4 (+56,4%)



D'altronde la nostra regione ha già superato nel 2015 gli obiettivi fissati dal decreto definito "burder sharing" (D.M. 15.03.2015) per il 2020 del 14,2%, raggiungendo il 16,5% nel 2018.

In relazione alla produzione eolica, nel 2019 la Puglia è stata la seconda regione italiana come numero di impianti (n. 1168) dopo la Basilicata (n. 1413), ma di gran lunga la prima come potenza installata (2.571 MW), e conta nello stesso anno su **oltre un quarto della produzione eolica nazionale**: 5.235 GWh su un totale di 20.202 GW³.

La Regione, in definitiva, si è connotata da anni nel contesto nazionale come una generosa "centrale elettrica", a fronte di vistosi deficit di altre regioni. **Il contributo alla produzione è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi, in contrasto con la norma citata, e per di più localizzato in modo sbilanciato rispetto ai centri di consumo. In questo quadro, il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di**

trasporto e relativi impatti.

In tal senso, se è accettabile che qualche regione, per le caratteristiche meteo climatiche o morfologiche, conti su una produzione sensibilmente superiore alla media, come la Valle d'Aosta ed il Trentino in rapporto alla produzione idroelettrica, non è accettabile che sussistano tali divari con le fonti rinnovabili, fruibili in una fascia più ampia di territori, e che permangano sottoutilizzate in aree pure notevolmente deficitarie, come la Campania (-36%), il Lazio (-40%) e Marche (-69%). Il divario è ancora meno accettabile se l'esubero, come accade per la Puglia (+56%), il Molise (+138%) e la Calabria (+202%), è riconducibile in buona parte alle produzioni fossili, che a differenza di quelle rinnovabili hanno minori vincoli di localizzazione.

In Puglia quindi, pur volendo rispettare gli obiettivi ambiziosi nel contributo delle fonti rinnovabili a livello nazionale ed europeo, non vi è necessità tanto di ulteriori potenze eoliche, e meno che mai in aree agricole, quanto di razionalizzare, qualificare e rendere integrati con l'esistente gli attuali ed i futuri insediamenti, con una corretta pianificazione energetica. La paventata realizzazione del progetto confermerebbe ed aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree.

RISPOSTA

Il comma 4 dell'art. 1 della Lg. 239/2004 cita **"Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:..."**, essendo quindi compito delle due autorità garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.

Si specifica inoltre, che l'illegittimità della dicitura *"con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* impone al legislatore regionale il divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale, solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Gli effetti di tale dichiarazione di illegittimità si traducono nell'indicazione, per lo Stato e le Regioni, di garantire anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili *"l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale"*.

Risulta evidente, quindi, rientrando il progetto tra *"impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale"* e rispondendo alle *"esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali"* in quanto collocato nei dintorni della Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN denominata "Erchie", spetta allo Stato e alla Regione prevedere le eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

In relazione allo squilibrio tra energia prodotte e fabbisogno energetico, si specifica che la politica della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia a livello europeo ma anche a livello nazionale, non indica dei valori massimi di produzione energetica tali da non essere superati, bensì delle percentuali minime, da raggiungere in vari step, di riduzione dei gas serra, fino all'eliminazione totale dell'utilizzo dei combustibili fossili.

CONTRASTO CON IL D.LGS. 387/2003 SUL RISPETTO DELLE TRADIZIONI ALIMENTARI LOCALI.

L'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", recita: "7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Il conferimento delle denominazioni: DOC, DOP e IGP «Salice Salentino», sono state attribuite dalle seguenti norme:

- o DPR 08.04.1976, GU n. 224 del 25.08.1976;
- o modificato con DPR 06.12.1990, GU n. 112 del 15.05.1991;
- o modificato con DM 08.10.2010, GU n. 248 del 22.10.2010;
- o modificato con DM 30.11.2011;
- o pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
- o modificato con DM 01.03 2017, GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017.

Sia il disciplinare che i Decreti in elenco attribuiscono alle produzioni sui terreni dei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Guagnano (LE), le denominazioni suddette.

Per cui, richiamando anche i precedenti punti 2 e 3, si può stabilire che i terreni interessati dal progetto in esame, ricadono nelle aree non idonee all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, anche per effetto del citato D.M. 10-9-2010 dello sviluppo economico, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare l'allegato 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", lettera f), punto 9, stabilisce come aree non idonee " - le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo".

Si noti che la norma, riferendosi al "contesto paesaggistico-culturale", prescinde dall'insistenza fisica o meno del generatore nelle aree adibite a colture di qualità, mirando a salvaguardare la complessiva valenza paesaggistica in cui si colloca l'impianto.

Dallo studio dell'annesso documento al Decreto 387/2003 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" emergono ulteriori difformità:

"Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico."

Sono al contrario "aree idonee" le "aree già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici (aree produttive pianificate, aree prossime ai bacini estrattivi ecc.)."

RISPOSTA

L'art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" recita: "10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."

La Regione Puglia, con Regolamento Regionale n. 24 del 31 dicembre 2004 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", ha dato attuazione a quanto indicato al comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

In particolare, con riferimento alle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, il R.R. n. 24/2010 all'allegato 3 stabilisce che "Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione."

Nello specifico caso del progetto di che trattasi, essendo le aree interessate dalle opere destinate prevalentemente a seminativi, non ci sarà espianto di piante sottoposte al riconoscimento di denominazione, pertanto l'intervento non ricade in aree non idonee.

DIFFORMITA' DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA (PEAR)

Il Piano, adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 8.06.2007, è attualmente in aggiornamento ai sensi della Legge Regionale 25/2012. Per l'esame della pianificazione regionale si prenderà come riferimento la versione adottata con Delibera di G.R. n. 1181/2015, che ha avviato anche la procedura di VAS, denominato "Documento di Sintesi e Programmazione Preliminare – Aggiornamento ex DGR 1390/2017", ripresa con Delibera di G.R. n. 1424/2018.

in conformità agli indirizzi nazionali del PNIEC, la Regione intende attivare un percorso di supporto e di semplificazione per gli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni, attraverso "l'indicazione di contesti territoriali idonei, supportati da una perimetrazione o mappe di potenzialità aggiornate, suffragata da una preistruttoria-tipo ... con un approccio ... teso ad agevolare l'inserimento di impianti che rispettino i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale." (Delibera G.R. n. 1424/2018, pag. 3).

In linea con tali indirizzi, nella programmazione locale i grandi impianti eolici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate e altre non utilizzabili in agricoltura.

In coerenza con tali indirizzi, la Regione si propone i seguenti obiettivi ed azioni, tutti in insanabile contrasto con il progetto proposto (DGR n. 1181 del 27.05.2015, BURP n. 94 del 01.07.2015, pag. 27551):

"i. **Introduzione di constraint ambientali e di limitazioni all'occupazione di ulteriore suolo per i**

parchi eolici industriali, con particolare attenzione agli impatti cumulativi e a quelli conseguenti alla costruzione di opere elettriche di connessione non ricomprese nei piani di sviluppo dei gestori di rete;

II. Aggiornamento del quadro regolamentare nella direzione della valorizzazione funzionale del patrimonio tecnologico esistente o che, in caso di progetti di revamping o repowering tesi ad aumentare la producibilità degli impianti esistenti, consentano una riduzione del consumo di suolo, dell'impatto ambientale e paesaggistico nonché un alleggerimento della densità dei parchi eolici con relativo recupero delle aree dismesse da torri e/o infrastrutture di servizio;

III. Favorire l'installazione di mini turbine eoliche sugli edifici in aree industriali, o nelle loro prossimità, o in aree marginali, siti industriali dismessi, localizzate in aree a destinazione produttiva ... e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

La potenza eolica installata, a cui va aggiunta la dotazione impiantistica non ancora installata ma già autorizzata in Puglia, realizza già gli obiettivi prefigurato dal PEAR in edizione 2007, soprattutto se riferito al dato medio nazionale per regione. In tal senso, non esiste alcun ulteriore margine per lo sviluppo dell'eolico industriale a terra. Ciò, unitamente alla scelta di non incoraggiare ulteriormente l'occupazione di suolo da parte di centrali di grossa taglia, determina l'indirizzo di procedere in una dimensione differente che privilegia, anche in questo caso, le soluzioni mini e micro, perfettamente integrate con il patrimonio immobiliare già esistente, specie in aree industriali." ... (omissis).

"Questo comporterà necessariamente il passaggio a soluzioni tecnologiche innovative capaci di sfruttare i soli spazi residuali che risultano dall'analisi incrociata tra vincoli e fattori limitanti di natura socio-economica, nonché in relazione alla disponibilità del vento, anch'essi difficilmente in grado di accogliere parchi eolici delle dimensioni tipiche alle quali le iniziative industriali hanno fatto fin qui ricorso".

Tutti indirizzi, questi, in netto contrasto con il progetto in esame.

RISPOSTA

Si rappresenta preliminarmente che con D.G.R. n. 1424 del 2 agosto 2018 la Regione Puglia ha approvato il Documento Programmatico Preliminare ed il Rapporto Ambientale relativi al Piano Energetico Ambientale Regionale, e non già il PEAR stesso.

In linea generale, la pianificazione energetica regionale persegue finalità atte a contemperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

Sul fronte della domanda di energia, il Piano si concentra sulle esigenze correlate alle utenze dei diversi settori: il residenziale, il terziario, l'industria e i trasporti. In particolare, rivestono grande importanza le iniziative da intraprendere per definire misure e azioni necessarie a conseguire il miglioramento della prestazione energetico-ambientale degli insediamenti urbanistici, nonché di misure e azioni utili a favorire il risparmio energetico.

Sul fronte dell'offerta, l'obiettivo del Piano è quello di costruire un mix energetico differenziato per la produzione di energia elettrica attraverso il ridimensionamento dell'impiego del carbone e l'incremento nell'utilizzo del gas naturale e delle fonti rinnovabili, atto a garantire la salvaguardia ambientale mediante la riduzione degli impatti correlati alla produzione stessa di energia. Attraverso il processo di pianificazione delineato è possibile ritenere che il contributo delle fonti rinnovabili potrà coprire gran parte dei consumi dell'intero settore civile.

CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

In relazione all'ubicazione del sito sull'area tematica dei **Vigneti Esistenti**, si osserva un forte contrasto del progetto del parco Eolico su suolo agricolo, rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce (PTCP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7. Infatti l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta, rientra negli obiettivi del Piano Provinciale di sviluppo dei **"vigneti esistenti"** e delle **"espansione potenziale del vigneto"**.

RISPOSTA

Come riportato negli elaborati di progetto (cfr. GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.011.02 SIA; GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.016.02 RELAZIONE PAESAGGISTICA) le indicazioni dell'uso del suolo riportate nel PTCP sono in contrasto con la carta dell'uso del suolo ma soprattutto con il reale utilizzo delle aree interessate dall'intervento, che risultano destinate prevalentemente a seminativi e solo in alcuni casi a colture legnose e incolti.

DIFFORMITA' DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Il PPTR ⁴, contiene diverse prescrizioni in contrasto con la richiesta in esame. Tali norme sono vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale o locale. In tale ambito il PPTR prevede nelle "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile":

- o la concentrazione della produzione da impianti di grande taglia nelle aree industriali pianificate (APPEA), attraverso l'installazione degli aerogeneratori lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali ecc.;
- o l'articolazione dell'eolico verso taglie più piccole, maggiormente integrate nel territorio, in un'ottica di produzione rivolta all'autococonsumo.

L'impianto eolico in oggetto si pone in particolare in contrasto con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" 4.4.1 parte prima del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera G.R. n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., considerando il paesaggio e l'indiscutibile ottima qualità dei terreni interessati.

Nel Paragrafo B1.1.2 Criticità si legge, quali sono le conseguenze dell'istallazione degli impianti eolici:

"Le criticità che gli impianti eolici generano sul paesaggio sono in principal modo legate alle dimensioni delle macchine, alla loro localizzazione e disposizione.

Impianti multi megawatt sono costituiti da macchine che raggiungono altezze superiori ai 100 m e spesso a tali considerevoli dimensioni si accompagna una disposizione non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio in cui si inseriscono, provocando confusione e disturbo percettivo (effetto selva).

Oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio.

Problemi legati alla percezione visiva sono soprattutto evidenti nell'ambito del sub appennino da uno dove è presente la più alta concentrazione di impianti regionale e gli aerogeneratori sono visibili a distanza di diversi chilometri in tutta la piana del tavoliere.

... OMISSIS ...

Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto.

La modifica del paesaggio è spesso data dall'apertura di nuove strade non attenta ai caratteri naturali del luogo o a problemi di natura idrogeologica, o ai caratteri storici del sito di installazione dell'impianto.

L'apertura di nuove strade può interrompere, la continuità ecologica di aree naturali o contribuire ad incrementare la frammentazione degli ambienti naturali e ridurre la biodiversità.

In altri casi gli impianti e le strade di servizio se localizzate in aree a pericolosità geomorfologica possono contribuire all'indebolimento dei versanti.

Rispetto ai caratteri storici e insediativi la prossimità di centrali eoliche a siti archeologici di rilevante interesse rende difficile se non impossibile la loro fruizione e/o la valorizzazione.

Altro aspetto da controllare è la prossimità degli impianti ai centri urbani. Spesso una posizione poco attenta agli elementi strutturanti il paesaggio urbano e agli elementi identitari, può generare forte criticità e disturbo visivo.

Da non trascurare tra gli effetti negativi sul paesaggio è l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta.

Sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo.

L'occupazione diretta corrisponde a circa 0,2 Ha (calcolata sulla proiezione al suolo di un aerogeneratore tipo da 3 MW di potenza con diametro di rotore 112 metri), quella indiretta a circa 2,5 ha (calcolati in base ad una distanza di 200 m valutata su diversi parametri: sicurezza per le abitazioni, pericolo ribaltamento pale, distanza dalle strade ecc.) ovviamente utilizzabili anche per

altri usi, ma, altrettanto ovviamente, non per tutti gli usi.

Tutto ciò vuol dire che le trasformazioni dovute alla realizzazione di nuovi impianti eolici dovranno essere compatibili con le trasformazioni previste dalla pianificazione locale e sovralocale per il contesto oggetto di intervento."

Parimenti nel PPTR, si stabiliscono delle regole e degli obiettivi:

"B1.2.1 Obiettivi

- o **Concentrare la produzione da impianti di grande taglia.**

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

Dall'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica-ambientale dovuti alla presenza di altri impianti Eolici e Fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato, secondo quanto stabilito dalle "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione Ad Energia Eolica" redatte da Arpa Puglia ⁵, si riscontra il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, in particolare:

- o Criterio 1 – Eolico con Eolico. Si nota la presenza di 31 generatori installati o autorizzati o in fase di approvazione censiti nel SIT della Regione Puglia, con alcuni generatori dell'Impianto Enel Green Power a distanza di meno di 100 metri da generatori del vicino impianto Iran Solar;
- o Criterio 2 – Eolico con Fotovoltaico. In un'area buffer di 2 Km intorno ai generatori sono presenti vari campi fotovoltaici, alcuni dei quali anche all'interno del perimetro d'impianto.

All'interno di tale buffer, la presenza di campo/i fotovoltaici o porzione/i di esso/i sottopone il progetto alla valutazione degli impatti cumulativi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore. Attorno ad esso si definisce un buffer di 2 Km.

Come prescritto nelle Linee guida, il non soddisfacimento, anche di uno, dei due criteri determina problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica - incompatibilità con gli obiettivi di protezione - qualora non fossero presenti studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi presentata dall'istante, tanto da indurre l'Agenzia a formulare la propria valutazione tecnica su criteri più ampi, più articolati e dettagliati rispetto a quelli semplificati in uso di prassi.

Nello "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti" prodotto dal proponente (codice "GRE-EEC-R-26-IT-W-15000-00-018-00), la valutazione degli impatti cumulativi è stata formulata in maniera semplificativa, non considerando altresì, gli effetti di sovrapposizione e cumulo reale, con gli altri impianti nella fase istruttoria per l'autorizzazione.

RISPOSTA

In riferimento alla localizzazione nelle aree industriali pianificate (APPEA) degli impianti di grande taglia, le "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" stabiliscono che:

"I comuni, le province, le aree sistema, i distretti produttivi dovranno individuare e censire le edificazioni a carattere produttivo presenti nei territori di competenza e:

-redigere un piano per la riconversione delle aree produttive, individuando le APPEA, tra le aree produttive esistenti che non sono in conflitto ne con il PAI e ne con i vincoli definiti dal Piano Paesaggistico. Tali aree sono quindi aree produttive pianificate in fase di realizzazione

o già edificate che però necessitano di strategie di riqualificazione paesaggistica ed ecologica. ...".

Ad oggi i Comuni di Salice Salentino e Veglie non hanno adempiuto a tale prescrizione, per cui non risulta possibile localizzare l'impianto in progetto in area APPEA.

Relativamente, invece, alla taglia dell'aerogeneratore scelto, nel documento GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.011.02 SIA al paragrafo 3.2, è stato effettuato un confronto tra l'impianto in progetto ed un impianto della medesima potenza ma costituito da turbine di media taglia. Il confronto ha portato alla conclusione che l'installazione di turbine di media taglia in luogo delle turbine di progetto comporterebbe:

- un aumento del consumo di suolo agricolo;
- un aumento del raggio di interferenza acustica;
- un aumento della barriera visiva conseguente aumento dell'effetto selva;
- un maggiore disturbo per avifauna locale;
- un maggiore area di cantiere sia in fase di realizzazione che di dismissione;
- un maggiore costo di realizzazione.

Infine in merito alla valutazione degli impatti cumulativi essa è stata condotta sulla base di quanto riportato nella D.D. 162/2014 della Regione Puglia "Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER", che al punto 2 dell'Allegato in essa contenuto definisce il dominio di valutazione nel seguente modo:

"Il Dominio degli impianti che determinano impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli insistenti, cumulativamente, a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione ... è definito da opportuni sottosistemi di tre famiglie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito FER): A, B ed S.

- *Tra gli impianti FER in A, compresi tra la soglia di A.U. e quella di Verifica di Assoggettabilità VIA, si ritengono ricadenti nel dominio quelli già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio;*
- *Tra gli impianti FER in B, sottoposti all'obbligo di Verifica di Assoggettabilità VIA o a VIA, sono ricadenti nel dominio quelli provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);*
- *Tra gli impianti FER in S (sottosoglia rispetto all'A.U.), appartengono al dominio quelli per i quali risultano già iniziati i lavori di realizzazione."*

Alla luce di quanto su riportato, l'effetto cumulativo è stato valutato in rapporto alla situazione attuale, ossia esistente, a cui vanno aggiunti gli impianti con AU rilasciata o VIA positiva, per i quali si può ritenere che il procedimento di valutazione e/o autorizzazione sia in fase avanzata, non considerando, quindi, quelli ancora in istruttoria come, per esempio, l'impianto proposto dalla società Iron Solar S.r.l..

Sulla scorta di questa considerazione derivante da quanto prescritto nella D.D. n. 162/2014, la valutazione degli impatti cumulativi è stata condotta tra l'impianto in progetto e gli impianti già dotati di AU o VIA positiva.

CONTRASTO CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Gli aerogeneratori in valutazione, ricadono nelle immediate vicinanze della zona dell'Oasi di Protezione (OdP), n. 19 "MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891,58 ha" nel Piano Faunistico Regionale 2009-2014 di cui al Regolamento Regionale n.17 del 30 Luglio 2009, prorogato con deliberazione giunta regionale 28-07-2017 n. 1235.

Le oasi di protezione sono istituti vocati alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistono o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Le oasi di protezione, in particolare:

- o assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
- o consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come, ad esempio, lungo le principali rotte di migrazione.

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica; sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

Detti istituti hanno durata decennale, salvo revoca, e possono essere utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziale (Figura 7).

RISPOSTA

Nella Valutazione di Incidenza Ambientale (cfr. GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.033.00 VINCA) è stata compiutamente analizzata la presenza delle specie faunistiche presenti nell'intorno dell'area di progetto, ed i possibili impatti che la sua realizzazione potrebbe generare.

Lo studio ha portato alla conclusione che, dato lo scarso valore di naturalità che caratterizza la zona, dovuto principalmente alla assenza di vegetazione spontanea, alla povertà di ambienti naturali e semi-naturali, ed alla progressiva cementificazione delle esigue sponde fluviali presenti nei dintorni del sito, l'impianto possa essere considerato compatibile con la conservazione degli habitat e delle specie faunistiche locali.

CONTRASTO CON LA D.G.R. 23.10.2012 N. 2122 SUGLI IMPATTI CUMULATIVI SU NATURA

La Determina citata (*Impatti cumulativi su natura e biodiversità*, BURP n. 160 del 7.11.2012, pag. 36246) prevede:

"Con riferimento all'effetto barriera ... le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o a 15 generatori devono, secondo la D.G.R. 2.03.2004 n. 131 "Art. 7 L.R. n. 11/2001 (Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione), prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato: ... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea."

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell'opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un'area pari almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica.

Uno studio che appare carente nella proposta in esame.

RISPOSTA

Nella Valutazione di Incidenza Ambientale (cfr. GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.033.00 VINCA), ai fini di una mitigazione degli impatti su uccelli e chiroterteri, è previsto un monitoraggio ante-operam di un anno (coprendente tutte le stagioni corrispondenti alle fasi fenologiche della fauna) ed un piano di monitoraggio post-operam di due anni, durante i quali saranno condotte le osservazioni sopra rilevate

GITTATA DI ELEMENTI ROTANTI IN CASO DI ROTTURA

Il proponente allega una relazione che stima la gittata massima delle pale eoliche, in caso di rottura, a circa 210 metri dall'asse del generatore, nell'ipotesi di calcolo puramente balistico, senza considerare resistenza dell'aria né possibili effetti di portanza (Relazione gittata massima, File GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.023.00). In merito si osserva quanto segue.

Detto calcolo è contestabile su vari punti:


- si assume arbitrariamente un range di velocità da 0 a 10 m/s, ipotizzando che "la probabile rottura del frammento avverrà in questo range"; valutazione del tutto ottimistica, considerando che una velocità del vento di 10 m/s (36 km/h) può essere superata nel corso dell'anno (velocità di 70-80 km/h sono raggiungibili e sono state raggiunte nell'area, specialmente alle altezze dei generatori), e che le maggiori probabilità di rottura, a differenza di quanto dichiarato dal proponente, si verificano non in corrispondenza con le velocità più frequenti, ma con i picchi di velocità; il generatore prescelto può funzionare a velocità del vento fino a 25 m/s, e nello stesso documento di progetto "Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità" (File GRE.EEC.R.11.IT.W.15000.00.022.00) si riporta una distribuzione di Weibull del vento nel sito con velocità fino a 18 m/s;
- vari riferimenti di letteratura citati nel progetto (Dipartimento di Protezione ambientale e Sanità Pubblica del Massachusetts, BP Power) sono generici e non argomentati in modo specifico;
- nella realtà si possono verificare distacchi di frammenti più piccoli e con velocità di lancio maggiori di quelli ipotizzati (5 metri);
- l'effetto di portanza sulla pala in caso di distacco non è adeguatamente valutato e può portare a gittate sensibilmente maggiori di quelle ricavate, grazie all' "effetto ala" che può allungare la traiettoria;
- appare assolutamente inverosimile, senza ulteriori approfondimenti sugli algoritmi, concludere che un frammento che si stacca dalla pala ad una velocità di 72 m/s percorra una distanza (210 m) inferiore alla stessa altezza del generatore (torre 135 m + pala 85 m).

Ciò deve indurre ad una particolare rigore nelle verifiche dei calcoli da parte degli enti preposti, considerando che tali calcoli determinano le fasce di rispetto intorno ai generatori ed in definitiva incidono sulla stessa sicurezza delle persone.

Sembra evidente che non si possa fare affidamento su questa parte della relazione e che il solo calcolo balistico possa avere una certa rilevanza.

RISPOSTA

Quanto asserito in riferimento all'assenza, tra le variabili di calcolo, della resistenza dell'aria e dei possibili effetti di portanza, non è corretto: nel calcolo balistico si prende in considerazione, infatti, la resistenza dell'aria R ed il coefficiente di forma C_r ; inoltre si trascura, a vantaggio di sicurezza, la turbolenza, che rallenta notevolmente il frammento, e l'azione dinamica del vento, ortogonale al piano che contiene la parabola, che riduce ulteriormente lo sviluppo della traiettoria reale rispetto a quella teorica. Quindi tanto maggiore è la velocità del vento tanto maggiore è la curvatura fuori dal piano.



In risposta, invece, alle criticità riscontrate, si specifica che:

- a) Si asserisce si sia adottato un range di velocità da 0 a 10 M/S ma l'affermazione è: "Dalla campagna anemometrica si evince che le velocità del vento sul sito variano prevalentemente da 0 a 10 m/s, quindi la probabile rottura del frammento avverrà in questo range di velocità". Questo non influisce sulla velocità massima di rotazione, che è stata considerata di 8.5 giri/min, ma è solo una indicazione del range di rottura e della velocità del vento alla quale si possa verificare;
- b) I dati di letteratura citati fanno riferimento a dati di ricerca effettuati su aerogeneratori installati e ad eventi realmente accaduti;
- c) Quanto asserito non è dimostrato ed è una asserzione arbitraria;
- d) Si veda al riguardo quanto riportato in risposta alla lettera a);
- e) In condizioni di funzionamento normale, la pala ruota attorno a un fulcro (la navicella della turbina) e mantiene una velocità angolare e tangenziale costante. Il moto si complica quando la pala (o un suo frammento) si distacca dal fulcro. In questo caso, infatti, il corpo in volo è sottoposto a una pluralità di forze: la velocità vettoriale iniziale (che spinge il corpo lontano dal punto di partenza), la forza di gravità (che spinge il corpo verso il basso) e la resistenza/attrito dell'aria (che rallenta la velocità vettoriale iniziale e influisce sulla parabola della gittata). Queste diverse forze agiscono su differenti punti: la forza di "spinta" agisce sul centro di spinta, quella di gravità agisce sul centro di gravità, mentre la resistenza dell'aria impatta sull'intero corpo in volo. Inoltre come fatto notare la gittata è quasi identica all'altezza dell'aerogeneratore e riporta quanto indicato nelle linee guida dell'ARPA puglia.

DIFFORMITA' DALLE NORME SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa vigente (DPCM 01.03.1991, Legge 447/1995, DPCM 14.11.1997) prevede il rispetto di limiti assoluti e di limiti di emissione sonora. Risultano in generale più vincolanti le prescrizioni sui criteri differenziali, con una differenza massima tra rumorosità ambientale e quella residua di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno. In proposito il progetto presentato (Documento GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.025.00) presenta una carenza metodologica che si riflette nella fondatezza delle conclusioni. Ai sensi di legge, infatti, le misurazioni per la verifica dei criteri differenziali vanno eseguite **all'interno degli ambienti abitativi**. Al contrario nella proposta si dichiara (pag. 30) che *"per ragioni di inaccessibilità ai fondi privati, non è stata prevista l'esecuzione di misure fonometriche all'interno dei recettori"* e si fa riferimento alle sole misure eseguite all'esterno dei recettori. A sostegno di tale scelta, si adducono varie ipotesi e approssimazioni, con il risultato però di eludere l'applicazione della normativa. Prescindendo dalla considerazione che per superare "l'inaccessibilità" potrebbe bastare chiedere il permesso ai proprietari, resta il fatto che le approssimazioni introdotte rendono le conclusioni fuorvianti. Infatti:

- le misurazioni sono state effettuate nei soli giorni 3 e 4 novembre e 5 dicembre 2020, periodo in cui per effetto della pandemia sicuramente il contributo del traffico stradale non era sui valori massimi;
- si assume arbitrariamente che la differenza tra livello ambientale e livello residuo, stimata in facciata, si traduca nella stessa differenza all'interno delle abitazioni;
- si stima "a tavolino" che l'abbattimento acustico dell'involucro edilizio a finestre aperte sia superiore a 5 dB e quello a finestre chiuse superiore a 20 dB.
- si assume, ma senza aver compiuti le relative misurazioni, che la pressione sonora sia inferiore a 50/40 dB nel periodo diurno/notturno a finestre aperte e a 35/25 dB nel periodo diurno/notturno a finestre chiuse.

In tal modo si elude sostanzialmente la normativa indicata.

Resta poi la carenza di una inadeguata caratterizzazione nel progetto delle emissioni con velocità

del vento superiori a 9 m/s, che corrisponde alla massima rumorosità del generatore ma che può non corrispondere alla massima rumorosità complessiva del generatore e quella di natura aerodinamica derivante dal flusso dell'aria intorno alle pale. Tale carenza appare particolarmente significativa in quanto il rumore generato dai flussi aerodinamici viene percepito in condizioni normali come un sibilo, la cui intensità cresce con la velocità relativa del vento rispetto alle pale, potendosi prolungare quindi per molte ore in corrispondenza di alti valori della velocità del vento, con effetti fortemente invasivi per gli abitatori o frequentatori circostanti.

RISPOSTA

Preliminarmente si pone l'attenzione sull'esecuzione dei rilievi all'esterno degli ambienti abitativi. Risulta evidente che se i limiti di immissione sono rispettati all'esterno delle unità abitative e ad una certa distanza da esse, come nel caso in esame, lo sono inevitabilmente anche all'interno delle stesse, in quanto la maggiore distanza dalla sorgente sonora e il potere fonoassorbente delle pareti dell'edificio, contribuiscono a ridurre il livello sonoro.

In risposta alle successive considerazioni, si precisa:

- Il DPCM 10/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." all'allegato 3 elencava le attività produttive commerciali e industriali escluse dalla sospensione dell'attività lavorativa. Al punto 1 di tale elenco l'allegato riportava: "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali". Essendo l'area di interesse un'area a vocazione agricola, come più volte rappresentato anche da questa spett.le amministrazione, sicuramente il traffico veicolare sarà rimasto inalterato, avendo le attività agricole proseguito senza interruzioni il loro lavoro;
- La scelta di assumere che la differenza tra livello ambientale e livello residuo, stimata in facciata, si traduca nella stessa differenza all'interno delle abitazioni, non è arbitraria, ma dettata dall'impossibilità di determinare, attraverso le misure fonometriche ante-operam, il livello di pressione sonora all'interno delle abitazioni, fornendone, invece, solo una stima;
- La stima dell'abbattimento acustico è definito sulla scorta di quanto indicato nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) Indirizzi metodologici specifici: Agenti fisici – Rumore (Capitolo 6.5.)" REV. 1 del 30/12/2014 redatte da MATTM e MIBACT con la collaborazione di ISPRA, che indicano una stima media di abbattimento compresa tra 5 e 15 dB a finestre aperte (mediamente 10 dB) e pari a 21 dB a finestre chiuse. Indipendentemente dal reale abbattimento dell'involucro edilizio, i valori di abbattimento scelti per il progetto in esame sono i più bassi tra quelli individuati dalle suddette Linee Guida, quindi qualunque altro valore superiore sarebbe necessariamente meno cautelativo per la valutazione in esame;
- I valori di 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno a finestre aperte, e 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno a finestre chiuse, sono ottenuti partendo dai valori limiti di immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997 per le aree di classe II, a cui è stato sottratto l'abbattimento acustico dell'involucro edilizio, secondo quanto riportato nelle Linee Guida del MATTM, MIBACT, ISPRA, per ognuno dei due periodi diurno e notturno.

In merito, infine, alla scelta di considerare velocità del vento non superiori a 9 m/s, dipende dalla caratteristica dell'aerogeneratore scelto secondo cui, per velocità del vento superiori a 9 m/s l'emissione sonora resta costante non determinando un effettivo incremento delle emissioni. Preme precisare, inoltre, che, diversamente da quanto si pensi, all'aumentare della velocità del vento diminuisce il livello differenziale di rumore, aumentando il livello di rumore residuo ai recettori.

RISPOSTA OSSERVAZIONI prot. MATTM n. 0091759 del 27/08/2021 del Comune di Veglie pubblicate sul portale istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica

le aree interessate, nel territorio comunale di Veglie e di Salice Salentino, **non corrispondono**, per come si vuol lasciar intendere nel progetto, **ad aree marginali**, in progressivo abbandono, insignificanti da un punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico, è necessario quindi porre l'attenzione su **quali siano le reali e tangibili caratteristiche dell'ambito di riferimento**.

RISPOSTA

In nessun punto degli elaborati di progetto si ritrovano i termini su citati quali "progressivo abbandono", "insignificanti da un punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico". Non vi è alcuna volontà, in essi, di far "intendere"; qualunque riferimento o considerazione o valutazione in essi contenuto è frutto di un approfondito studio del territorio e del contesto.

L'unico riferimento, invece, al carattere di marginalità delle aree è tratto, e mal estrapolato, dalla frase "la valorizzazione di un'area marginale rispetto alle altre fonti di sviluppo regionale con destinazione prevalente a scopo agricolo e con bassa densità antropica", riportata nel capitolo 1 del SIA, in cui la marginalità dell'area è riferita alle fonti di sviluppo.

Il parco eolico va a localizzarsi in un contesto profondamente segnato dalla pratica agricola. È un'area a **forte connotazione rurale**, immune da fenomeni urbanizzativi diffusi (come è avvenuto invece nella campagna dei piccoli centri abitati della provincia meridionale di Lecce), priva di tracce di consistente trasformazione o di consumo intensivo di suolo. Caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, è una campagna con un paesaggio rurale di grande interesse, quale in particolare quello dei vigneti da vino alternati agli estesi seminativi. I territori amministrativi dei comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, costituiscono la zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese, per **questo inserita tra i paesaggi rurali d'interesse storico attualmente censiti nel territorio regionale**. Si pensi che da Veglie passa anche la strada del Vino "Vigna del Sole" del "Salice D.O.C." (il cui territorio di produzione si allarga, appunto, ai comuni di Salice Salentino, Veglie, Campi Salentina, S. Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Guagnano);

RISPOSTA

L'area in cui si colloca il parco eolico di progetto risulta ampiamente antropizzato, in virtù della presenza di una fitta rete stradale provinciale nei pressi della quale l'impianto si colloca. Le aree interessate dalla realizzazione del parco eolico in progetto, sono aree prevalentemente destinate a seminativi; per quanto attiene in particolare le quattro turbine collocate nel territorio comunale di Veglie, solo una ricadrà in area destinata a seminativi arborati.

Nonostante l'area vasta salentina sia effettivamente caratterizzata dalla presenza di produzioni agricole di pregio, queste non interessano specificatamente le aree interessate dalle opere in progetto, non essendo in esse presenti né vigneti né oliveti.

la campagna profonda è definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, come lo spazio agricolo aperto che non ha contatto diretto con la città e neppure con gli spazi agricoli periurbani. È La campagna profonda delle superfici pianeggianti dai lunghi orizzonti sullo spazio rurale con una vista a perdita d'occhio dei paesaggi agricoli. Il PPTR vi riconosce *“la coltura del vigneto come caratteristica predominante del territorio rurale che si estende tra la prima e la seconda corona dei centri urbani intorno a Lecce. Vigneto, alternato a colture seminative, come intorno ai centri urbani di S.Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano e con carattere di prevalenze intorno ai centri urbani di Veglie, Leverano e Copertino, i cui suoli con caratteristiche favorevoli all'utilizzazione agricola e poche limitazioni, sono ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso”*. [Rif. Elaborato n. 5 Schede degli ambiti paesaggistici - Ambito paesaggistico n. 10 "Tavoliere salentino"]

RISPOSTA

La caratterizzazione territoriale definita dal PPTR è una classificazione di larga scala, fatta a livello di area vasta.

Seppur i centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano, Veglie, Leverano e Copertino siamo ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del Tavoliere Salentino, le aree in cui ricadono le opere sono classificate secondo la carta dell'uso del suolo come seminativi, e solo in alcuni punti come a seminativi arborati, colture legnose e incolti.

intorno all'area entro cui è prevista la localizzazione del parco eolico, sono presenti diffuse **componenti storico-culturali** esistenti, che segnano significativamente questo territorio e la sua storica strutturazione agraria. Particolarmente interessato dalla presenza delle pale in questione è il Villaggio di Monteruga, vecchia azienda agricola, sorta in epoca fascista, in un borgo dal grande fascino storico-culturale. Nel complesso, manufatti della riforma agraria, ora in gran parte ristrutturati, rappresentano luoghi della storia, della produzione e dell'accoglienza. Una ricettività diffusa, articolata e attiva, faticosamente conquistata nel corso degli anni a fronte di luoghi più notoriamente turistici del Salento. Sostenere che le pale eoliche non interagiscono con queste strutture solo perché non vi ricadono fisicamente a ridosso, non significa che l'ipotetica presenza del parco non scoraggi gli avventori che in queste aree cercano alcune caratteristiche ben specifiche.

RISPOSTA

Rispetto alle componenti storico-culturali si rappresenta che il sito storico-culturale più vicino alle turbine site nel territorio vegliese, è posto a circa 970 m (trattasi della Masseria Filippi, sita nel comune di Salice Salentino, rispetto alla SV09). Si precisa, invece, che la Masseria Monteruga è collocata a circa 2190 m dalla SV13, che risulta essere l'aerogeneratore ad essa più vicino.

Il fotoinserimento V19b (cfr. GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.073.01 FOTOINSERIMENTI), realizzato proprio dalla Masseria Monteruga, verso le quattro turbine del parco eolico di progetto situate nel territorio del comune di Veglie, dimostra che le turbine non saranno visibili in quanto completamente mascherate dall'esistente vegetazione.

il **PPTR** introduce le aree dell'Arneo in uno dei **cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale** (gli obiettivi generali del PPTR "danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità" [Rif. NTA del PPTR, art. 29]), cioè quello dei **"sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici"**, finalizzato "alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza. Il progetto interessa, in particolare, l'attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali)." [Rif. NTA PPTR, art. 34].

RISPOSTA

Il progetto dei "sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici" non menziona in alcun punto le aree dell'Arneo, ne tantomeno sono riportate nello specifico elaborato grafico 4.2.5, citato al comma 1 dell'Art. 34 delle NTA del PPTR.

il PRG, approvato in via definitiva con DGR n. 12841 del 30.12.1987, evidenziava come il reddito prodotto nel territorio comunale fosse in gran parte derivante dalle attività legate all'agricoltura (anni 1961 – 1971) con una percentuale allora molto elevata (circa il 69% della popolazione attiva). il vigente PRG in zona E2 "verde agricolo" (entro cui è previsto l'impianto eolico) consente esclusivamente "interventi connessi con l'agricoltura, con destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli e di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnica." [Rif. PRG di Veglie – NTA art. 9.2].

RISPOSTA

Un PRG approvato nel 1987, che riporta al suo interno informazioni sul reddito prodotto inerenti il decennio 1961-1971, risalente quindi a 50 anni fa, non è detto che rispecchi la situazione attuale.

In riferimento, invece, alla destinazione E2 "verde agricolo", si ricorda che il D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. all'art. 12 comma 7 definisce che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Le aree interessate dalle opere sono classificate secondo la carta dell'uso del suolo come seminativi, e solo in alcuni punti come a seminativi arborati, colture legnose e incolti. Non vi è traccia, in dette aree, di produzioni agricole di pregio, siano esse oliveti o vigneti, pertanto l'impianto eolico in progetto non comprometterà la produzione di colture con riconoscimento DOC, DOP e IGP.

Gli studi specialistici annessi allo Studio di Impatto Ambientale, infine, hanno dimostrato come l'impatto prodotto dall'impianto in progetto su biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale sarà di bassa o lieve entità.

il D.M. 10/09/2010, recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, come quello in oggetto, dall'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico, tale da far diventare l'impianto eolico una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto, determinando un nuovo paesaggio. **Il sito prescelto per la realizzazione degli impianti eolici, non è un'area degradata**, al contrario, è il cuore di un territorio con una forte valenza agricola, turistica e paesaggistica, su cui sono concentrati gli sforzi della cittadinanza, volti alla valorizzazione e conservazione.

RISPOSTA

Il DM 10 settembre 2010 fornisce anche criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio degli impianti eolici.

Tali indicazioni sono state analizzate e rispettate per la localizzazione nel territorio dell'impianto in progetto.